



Regolamento su Prestazioni, Servizi e Organizzazione della Fondazione

Art. 1 (Principi generali)

1. Il presente regolamento disciplina:
 - a) le condizioni e le modalità di erogazione delle prestazioni e dei servizi della Fondazione;
 - b) l'organizzazione e il funzionamento degli organi e della struttura tecnico amministrativa della Fondazione.

2. Le prestazioni previste dall'art. 2 comma 3 dello Statuto sono disciplinate da apposito Regolamento.

3. L'attività della Fondazione si svolge secondo criteri di efficienza, economicità, trasparenza ed efficacia.

Art. 2 (Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento, si intendono per:
 - a) Contribuenti obbligatori: i soggetti individuati all' art. 5 comma 1 dello Statuto;
 - b) Contribuenti volontari: i soggetti individuati all'art 5 comma 2 dello Statuto;
 - c) Contribuenti vitalizi: i soggetti individuati all'art 5 comma 3 dello Statuto;
 - d) Soggetti assistiti: tutti i soggetti aventi titolo alle prestazioni obbligatorie della Fondazione, come individuati all'art. 6 dello Statuto.



- e) Soggetti beneficiari: tutti gli altri soggetti, che, a diverso titolo, possono fruire, anche a pagamento, delle prestazioni e di servizi erogati dalla Fondazione come sancito dall'art. 7 comma 2 dello Statuto;
- f) Prestazioni: tutti gli interventi posti in essere dalla Fondazione in favore dei soggetti assistiti per l'assolvimento del proprio scopo primario e, specificamente, quelli individuati dall'art. 7, comma 1 dello Statuto ivi compresa l'ammissione in strutture educative anche in convenzione per la formazione universitaria;
- g) Servizi: gli interventi di cui all'art. 7, comma 2 dello Statuto;
- h) Sanitari: i soggetti di cui all'art. 5 comma 1, comma 2 e comma 3 dello Statuto.

CAPO I **(Delle prestazioni e dei servizi)**

Art. 3 **(Accesso alle prestazioni e ai servizi)**

1. Per l'accesso alle prestazioni e ai servizi l'interessato deve presentare apposita domanda, cui dovrà essere allegata, anche tramite le dichiarazioni sostitutive previste dalla legge, la documentazione atta a comprovare il possesso dei requisiti previsti. L'erogazione delle prestazioni e dei servizi ai soggetti in possesso di tutti i requisiti previsti decorre dalla data di presentazione della domanda, previo accoglimento della stessa.

2. I requisiti per essere ammessi alle prestazioni e ai servizi sono stabiliti dallo Statuto. dal presente Regolamento, nonché da eventuali successive delibere soggette ad approvazione da parte dei Ministeri vigilanti ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D. Lgs. 509/94.

3. E' fatto salvo, per gli orfani e i figli dei contribuenti, il diritto alle prestazioni maturato nel vigore dello Statuto approvato con decreto interministeriale del 3/2/2004, senza ulteriori oneri e con decorrenza dalla data di presentazione della domanda. Lo stesso diritto è fatto salvo per gli orfani e i figli

- 2 -



dei contribuenti con almeno 30 anni di contribuzione maturati nel vigore dello statuto approvato con decreto interministeriale del 3/2/2004.

4. La fattispecie di cui all'art. 6 comma 2 dello Statuto si applica ai soggetti la cui istanza di prima ammissione alle prestazioni è stata presentata dopo la data di entrata in vigore dello Statuto medesimo (decreto interministeriale del 16 novembre 2017).

5. Nei confronti dei soggetti ammessi per la prima volta alle prestazioni dal 1° settembre 2012 (in coincidenza con l'inizio dell'anno accademico/scolastico 2012/2013) ai sensi dell'articolo 6 comma 1, lettere c) e d) dello Statuto approvato con decreto interministeriale del 9 febbraio 2010 e successive modifiche approvate con decreto interministeriale del 18 luglio 2013, viene confermata l'incompatibilità tra le prestazioni Onaosi e il servizio come dipendente presso una pubblica Amministrazione o in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale del genitore contribuente dante causa.

6. Sono esclusi dalle prestazioni i figli di sanitari con rapporti attivi di dipendenza con soggetti pubblici e privati. Sono, altresì, esclusi dalle prestazioni i figli di sanitari titolari di rapporti attivi di convenzione con il S.S.N. Resta fermo il diritto alle prestazioni per i figli di sanitari che svolgono esclusivamente attività libero-professionale.

7. La domanda di prestazioni deve essere sottoscritta:

- a) dall'interessato se maggiorenne;
- b) nel caso di minori o di interdetti, dal legale rappresentante, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria nei casi richiesti dalla legge;
- c) nel caso di inabilitati, dall'interessato e dal curatore congiuntamente, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria nei casi richiesti dalla legge.

8. Le erogazioni dei contributi verranno effettuate al maggiorenne, o, in caso di minori, ovvero di interdetti, al/i genitore/i esercente/i la potestà o al tutore.

9. Nel caso di minori con genitori separati i contributi verranno erogati:

- a) al genitore affidatario nel caso di affidamento esclusivo;



- b) al genitore presso cui è collocato il minore nel caso di affidamento congiunto.

10. Nei casi di cui all'art. 6 c.1, lett. a) e b) dello Statuto, mantengono il diritto alle prestazioni:

- a) gli orfani dei sanitari ex dipendenti pubblici non iscritti quali contribuenti volontari, deceduti non oltre il dodicesimo mese dalla cessazione dal servizio. In tal caso gli eredi debbono versare la quota contributiva dalla data di cessazione dal servizio alla data del decesso;
- b) gli orfani dei sanitari contribuenti volontari deceduti dal 1 gennaio al 31 marzo di ogni anno ed in regola con il versamento relativo all'anno precedente;
- c) gli orfani dei sanitari dipendenti pubblici cessati dal servizio per inabilità totale e permanente ed esonerati dalla contribuzione senza ulteriori oneri, previa verifica dell'insorgenza della malattia durante il periodo di contribuzione;
- d) gli orfani dei sanitari deceduti in regime di contribuzione vitalizia.

La facoltà di cui alla lettera a) si applica anche agli orfani dei dipendenti pubblici deceduti nel vigore dello Statuto approvato con Decreto Interministeriale del 3 febbraio 2004 (in vigore dal 3 febbraio 2004 all'8 febbraio 2010).

11. Nei casi di cui all'art. 6, c. 1, lett. c) e d), dello Statuto, la contribuzione deve essere precedente all'insorgenza della patologia invalidante denunciata e deve essere intervenuta la cancellazione dall'Ordine professionale all'atto della domanda di prestazioni.

In caso di rivedibilità stabilita dalla Commissione medica per l'accertamento dell'invalidità, l'ammissione alle prestazioni dei figli del sanitario inabile avrà efficacia fino alla data di scadenza della rivedibilità e potrà essere prorogata sulla scorta di un nuovo certificato rilasciato dalla Commissione medica che confermi il persistere dello stato d'invalidità totale e permanente del Sanitario stesso.

In ogni caso la Fondazione si riserva di effettuare controlli in merito alla persistenza dello stato di totale e permanente inabilità all'esercizio della professione e della cancellazione dall'ordine professionale.

12. Nei casi dei soggetti ammessi per la prima volta alle prestazioni ai sensi dell'articolo 6 comma 1, lettere c) e d) dello Statuto (in vigore dal 9 febbraio 2010 al

- 4 -



15 novembre 2017) approvato con decreto interministeriale del 9 febbraio 2010 e successive modifiche approvate con decreto interministeriale del 18 luglio 2013 e nei casi di cui all'art. 6, c. 1, lett. e) e f) dello Statuto approvato con decreto interministeriale del 16 novembre 2017, l'accesso alle prestazioni dei figli di sanitari e la conferma delle stesse negli anni successivi, sono subordinate al mantenimento della contribuzione da parte del dante causa. Le prestazioni sono da modulare secondo il reddito come definito dal Consiglio di Amministrazione per i soggetti di cui al presente comma che hanno presentato istanza di prima ammissione alle prestazioni dal 1° settembre 2012 in poi.

Il calcolo di anzianità contributiva del Sanitario comprende soltanto gli anni solari di effettiva contribuzione.

Art. 4

(Modalità di erogazione delle prestazioni e degli interventi speciali)

1. Le prestazioni vengono erogate, entro i limiti di bilancio, secondo condizioni e modalità stabilite dagli organi della Fondazione. Le deliberazioni possono prevedere differenziazioni a seconda del tipo di studi o di attività dell'assistito.

2. Il diritto alle prestazioni a favore degli orfani e dei figli dei sanitari contribuenti si estingue al compimento del 30° anno di età.

3. Il termine di cui al comma 2 può essere elevato fino al 32° anno di età, esclusivamente per i già assistiti, solo in caso di frequenza di corsi di formazione post laurea.

4. Il termine di cui al comma 2 può essere elevato anche nei confronti dei soggetti disabili studenti che siano stati ammessi alle prestazioni e che abbiano un grado di invalidità superiore al 74 % (settantaquattro per cento), a condizione che si registri un progresso negli studi. Nei casi di cui al presente comma il termine può essere elevato sino al conseguimento di un titolo di studio e, comunque, non oltre il compimento del 40° anno di età.



5. Le tipologie e le modalità di erogazione degli interventi speciali di cui all'art. 7, c. 1, lettera d) dello Statuto sono fissati con delibere del Consiglio di Amministrazione.

Art. 5 **(Condizioni e modalità di erogazione dei servizi)**

1. Sulla base delle linee programmatiche fissate dal Comitato di Indirizzo, il Consiglio di Amministrazione fissa le condizioni e modalità di erogazione dei servizi.

2. I servizi a pagamento, nel rispetto dei vincoli di bilancio, sono erogati a fronte di quote di partecipazione non superiori ai costi sostenuti nella misura determinata con apposita delibera.

3. La Fondazione potrà:

- a) elaborare e attuare proposte formative e di aggiornamento, volte a facilitare l'inserimento e l'affermazione dei giovani nel mondo del lavoro;
- b) realizzare attività socio-culturali;
- c) realizzare ogni altra attività, coerente con i propri fini istituzionali, nei confronti dei sanitari.

Art. 6 **(Piano annuale degli interventi)**

1. Il piano annuale degli interventi costituisce allegato separato del Budget che ne recepisce i contenuti.

CAPO II **(Degli organi della Fondazione)**

Art. 7

- 6 -



(Dichiarazione di onorabilità dei componenti degli organi)

1. Gli eletti e designati alla carica di componente del Comitato di Indirizzo, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale devono produrre, prima di assumere l'incarico, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dalla quale risulti che gli stessi:

- a) non si trovino in stato di:
 - interdizione legale o giudiziale;
 - interdizione o sospensione dai pubblici uffici;
 - interdizione o sospensione dalla professione esercitata;
 - interdizione o sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- b) non siano stati sottoposti a misure di sicurezza personali o di prevenzione;
- c) non siano stati condannati con sentenza irrevocabile, anche se a seguito di patteggiamento, alla reclusione:
 - per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile, nonché nel R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
 - per un tempo non inferiore ad un anno per reati non colposi contro la personalità dello Stato, la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, l'incolumità pubblica, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria e il commercio, la famiglia, la persona, il patrimonio;
 - per un tempo non inferiore ad un anno per reati non colposi in materia tributaria;
 - per un tempo non inferiore a due anni per qualunque reato non colposo;
- d) non abbiano in corso forme di contenzioso con la Fondazione.

2. I componenti del Comitato di Indirizzo, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale devono informare l'Organo a cui appartengono di ogni variazione rispetto a quanto dichiarato al momento dell'assunzione della carica.

3. Nel caso in cui anche uno solo dei requisiti venga meno nel corso del mandato, il componente dell'Organo verrà dichiarato immediatamente decaduto.

- 7 -



Art. 8

(Criteri generali in materia di indennità di carica e gettoni di presenza)

1. Si rinvia all'art. 19 dello Statuto.

CAPO III

(Del Direttore Generale e dell'organizzazione)

Art. 9

(Direttore Generale)

1. Il Direttore Generale, sulla base di quanto stabilito dall'art. 17 dello Statuto e dal CCNL AdEPP di categoria dei dirigenti, nonché dai seguenti articoli 11 e 12 relativamente ai dirigenti medesimi:

- a) elabora e sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione la proposta di articolazione organizzativa e il relativo organigramma, nonché i piani di assunzione del personale non dirigente;
- b) sovrintende alla predisposizione, da parte delle strutture competenti, dei documenti contabili, del piano di investimento dei fondi disponibili, del piano annuale degli interventi e degli altri atti di programmazione;
- c) sovrintende, coordina e valuta l'attività dei dirigenti, cui impartisce direttive e fissa obiettivi di periodo, in attuazione delle decisioni degli organi istituzionali;
- d) sottopone al Consiglio di Amministrazione le proposte in materia di provvedimenti retributivi a favore dei dirigenti, anche legati al raggiungimento degli obiettivi di cui alla precedente lettera c);
- e) adotta, sentiti i dirigenti, il provvedimento disciplinare della sanzione pecuniaria variabile fino a un massimo di quattro ore di retribuzione;
- f) propone al Presidente l'adozione delle sanzioni disciplinari della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, nonché del licenziamento con o senza preavviso;
- g) assume la diretta responsabilità delle articolazioni organizzative non affidate a dirigenti, quadri o impiegati di Area A. Qualora il Direttore Generale assuma la diretta responsabilità di articolazioni organizzative

- 8 -



- può delegare funzioni a dipendenti di area A, fermo restando quanto stabilito dal vigente CCNL AdEPP del personale non dirigente;
- h) adotta gli atti di competenza di più dirigenti e formula agli organi della Fondazione le proposte deliberative che riguardano materie di competenza di una pluralità di articolazioni;
 - i) sottoscrive preliminarmente, per presa visione, la corrispondenza tecnica predisposta dai responsabili delle articolazioni organizzative per la firma del Presidente o del Vice Presidente;
 - j) sottopone al Presidente, corredate dal proprio parere, le proposte di provvedimenti predisposti dai dirigenti, dai quadri o dai dipendenti di Area A responsabili di articolazioni organizzative;
 - k) dispone del potere di firma nell'ambito delle funzioni delegate;
 - l) svolge, altresì, tutti gli altri compiti previsti dallo Statuto, dai regolamenti, nonché ogni altra funzione demandatagli dagli organi della Fondazione.

2. Il Direttore Generale ha autonomia di spesa, nell'ambito dei limiti fissati dal Consiglio di Amministrazione.

3. Il Direttore Generale può essere coadiuvato da un vice Direttore Generale Vicario, nominato dal Consiglio di Amministrazione.

4. In caso di assenza o impedimento, qualora non sia stato nominato il Vice Direttore Vicario, il Direttore Generale viene sostituito da un dirigente scelto dal Presidente.

Art. 10 **(Articolazione organizzativa)**

1. L'articolazione organizzativa della Fondazione, con il relativo organigramma, è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

2. I criteri organizzativi generali debbono ispirarsi a principi di efficienza e flessibilità, nel rispetto delle previsioni di legge, statutarie e contrattuali.



Art. 11
(I dirigenti)

1. I dirigenti, caratterizzati da un elevato grado di professionalità, autonomia e potere decisionale, sono responsabili delle articolazioni organizzative cui sono preposti e/o degli incarichi che sono ad essi conferiti, nell'ambito delle direttive generali e di tipo strategico impartite dal Presidente d'intesa con il Direttore Generale.

2. Essi in particolare, fermo restando quanto stabilito dal vigente CCNL di categoria:

- a) espletano le funzioni ad essi demandate dalla normativa, dai contratti di lavoro, dallo Statuto, dai Regolamenti, dalla Presidenza e dal Direttore Generale. Allo scopo possono essere posti a capo delle articolazioni organizzative della Fondazione, ovvero chiamati a svolgere incarichi specificamente conferiti;
- b) operano per il perseguimento degli obiettivi loro affidati;
- c) riferiscono periodicamente, nei tempi e modi stabiliti, al Direttore Generale sull'attività svolta;
- d) nell'ambito delle direttive di cui al comma 1 del presente articolo, gestiscono le attività delle articolazioni organizzative a cui sono eventualmente preposti, stabilendone l'organizzazione interna ed adottando o proponendo tutte le misure necessarie per il buon andamento delle stesse;
- e) provvedono, nell'ambito delle direttive di cui al comma 1 del presente articolo, all'organizzazione ed alla gestione del personale da loro direttamente dipendente, dirigendone, coordinandone, controllandone e valutandone l'attività, in ottemperanza alle normative legislative e contrattuali vigenti ed a quanto espressamente previsto nei Regolamenti;
- f) sottoscrivono gli atti, anche con rilevanza esterna, relativi all'ambito delle funzioni loro attribuite, che comportino accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto dei criteri predeterminati dalla legge, dallo Statuto, dai Regolamenti, dalle delibere e da altri atti contenenti criteri generali di indirizzo, in quanto non ricompresi nelle attribuzioni degli organi della Fondazione e del



Direttore Generale; tali atti vanno, comunque, comunicati al Direttore Generale;

- g) sottopongono al Direttore Generale le proposte deliberative dell'articolazione cui sono eventualmente preposti, e siglano la corrispondenza tecnica in uscita a firma del Presidente, del Vice Presidente o del Direttore Generale;
- h) adottano nei confronti del personale da essi direttamente dipendente le sanzioni disciplinari del rimprovero verbale e scritto;
- i) segnalano al Direttore Generale eventuali comportamenti passibili di sanzioni disciplinari più gravi di quelle al punto precedente;
- j) hanno autonomia di spesa nell'ambito dei criteri e dei limiti fissati dal Consiglio di Amministrazione;
- k) sono direttamente responsabili del corretto funzionamento e dei risultati delle articolazioni organizzative cui sono eventualmente preposti, dovendo garantire la pronta, utile e tempestiva esecuzione delle funzioni demandate e delle direttive di ordine generale e di coordinamento di tipo strategico dalla Presidenza e dal Direttore Generale.

3. Ove compatibili con le specifiche previsioni contrattuali, le disposizioni relative ai dirigenti trovano applicazione anche nei confronti del personale con qualifica di Quadro, secondo modalità fissate con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione.